

Circondario della Val di Cornia



Comune di San Vincenzo

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione C.C. 07/02/2008 n° 8

In vigore dal 07/02/2008

Titolo I	4
PRINCIPI	4
Art. 1.....	4
Definizioni e ambito di applicazione del regolamento.....	4
Art. 2.....	4
Principi generali	4
Art. 3.....	4
Concertazione.....	4
Art. 4.....	5
Forme di esercizio delle attività	5
Titolo II	5
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	5
Art. 5.....	5
Definizione delle attività e modalità di svolgimento.....	5
Art. 6.....	6
Requisiti per l'abilitazione all'attività	6
Art. 7.....	6
Abilitazione all'esercizio dell'attività	6
Art. 8.....	7
Variazioni soggettive e subingresso	7
Art. 9.....	7
Cessazione.....	7
Art. 10.....	7
Disposizioni particolari.....	7
Art. 11.....	8
Requisiti strutturali dei locali	8
Art. 12.....	9
Requisiti igienico sanitari	9
Art. 13.....	9
Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività.....	9
Titolo III	10
ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING	10
Art. 14.....	10
Definizione dell'attività di estetista e modalità di svolgimento.....	10
Art. 15.....	11
Requisiti per l'abilitazione all'attività	11
Art. 16.....	11
Disposizioni particolari.....	11
Titolo IV	12
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	12
Art. 17.....	12
Definizione dell'attività di tatuaggio e piercing e modalità di svolgimento.....	12
Titolo V	13
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING ...	13
Art. 18.....	13
Abilitazione all'esercizio dell'attività	13
Art. 19.....	13
Variazioni soggettive e subingresso	13

Art. 20.....	14
Cessazione.....	14
Art. 21.....	14
Requisiti strutturali ed igienico sanitari per lo svolgimento delle attività.....	14
Titolo VI	14
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI TITOLI	14
Art. 22.....	14
Controlli e sanzioni.....	14
Art. 23.....	15
Provvedimenti inibitori delle attività.....	15
Art. 24.....	15
Decadenza e revoca dei titoli abilitativi alle attività	15
Art. 25.....	15
Disposizioni transitorie e finali	15

Titolo I

PRINCIPI

Art.1

Definizioni e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
 - a. **acconciatore**, come definita dalla legge 17/08/2005 n° 174 e dalle Leggi 14/02/1963 n° 161 – 23/12/1970 n° 1142 – 29/10/1984 n° 735 fino alla data indicata nella legge regionale che sarà adottata sulla base dei principi indicati nella Legge n° 174/2005;
 - b. **estetista, piercing e tatuaggi** come definite dalla L.R. 31/05/2004 n° 28 e dal relativo Regolamento di Attuazione n° 02/10/2007 n° 47;
2. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private.

Art. 2

Principi generali

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella legislazione vigente e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
2. L'esercizio delle attività oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.
4. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia.

Art. 3

Concertazione

1. Le modifiche al presente regolamento possono esservi apportate sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore e di estetista, tatuaggio e piercing.

Art. 4

Forme di esercizio delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate nelle forme di impresa definite dal Codice Civile.
2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento in materia.

Titolo II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 5

Definizione delle attività e modalità di svolgimento

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore deve essere ottenuto specifico titolo abilitante e devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni previste dal presente regolamento.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n° 713 e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 e successive modificazioni.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di

acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - di tenere, presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo autorizzatorio nonché eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti;
 - di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità CE e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

Art. 6

Requisiti per l'abilitazione all'attività

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore occorre:
 - a. il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - b. il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa;
 - c. la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
 - d. il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Art. 7

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione dei locali ed il subingresso, anche di unità locali, sono effettuati previa dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentarsi presso il Comune dove ha sede l'attività.
2. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato e deve essere comunicato al Comune allegando planimetria descrittiva in scala 1:100 degli stessi.
3. La denuncia di inizio attività deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - sede dell'impresa;
 - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa, o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare

- coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della normativa vigente;
- autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane;
 - ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
 - dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico – sanitari;
 - dichiarazione di conformità urbanistico- edilizia ;
 - indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività oggetto del presente regolamento;
4. Alla D.I.A deve essere allegata planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature e degli arredi.
 5. La denuncia di inizio attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è dichiarata irricevibile ed è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

Art. 8

Variazioni soggettive e subingresso

1. Le variazioni del legale rappresentante e/o della denominazione o ragione sociale dell'attività sono soggetti a comunicazione al Comune e non implicano la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività .
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. Detta comunicazione, da presentarsi di norma prima dell'inizio dell'attività è comunque effettuata:
 - Entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - Entro un anno dalla morte del titolare.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.

Art. 9

Cessazione

1. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di effettiva cessazione.

Art.10

Disposizioni particolari

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità, nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi), l'attività di acconciatore,

compreso prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni ad esso finalizzate, può essere esercitata da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere opportunamente sterilizzati salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e per la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.

2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente per tale attività.
3. Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riferimento alla esclusione di malattie infettive diffuse.
4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 11

Requisiti strutturali dei locali

1. Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale. E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.
2. Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.
3. I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ. mod.e integr.).
4. I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.
5. L'aerazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.
6. Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 1,80 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi simili.
7. Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre:
 - a) provvisto di aerazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce;
 - b) dotato di un lavello con acqua fredda;
 - c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.
8. Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

9. I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

Art. 12

Requisiti igienico sanitari

1. Il locale di esercizio deve avere:
 - una zona blocco lavaggio testa
 - attrezzature per il deposito di materiale e delle attrezzature di pulizia ed un guardaroba ad uso degli addetti, anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.
2. Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso.
3. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.
4. Gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
5. Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 13

Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività

1. I locali, le suppellettili e i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.
2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.
3. Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
4. Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc....) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).
5. In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.
6. Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.
7. I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle norme vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).
8. Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolare procedure di lavorazione, i guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto col sangue, di procedure di pulizia

dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Art. 14

Definizione dell'attività di estetista e modalità di svolgimento

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. Si considerano attività di estetista e sono quindi soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi:
 - l'attività di sauna, idromassaggio e solarium ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale;
 - le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura, perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla legge regionale e con le attrezzature indicate nel Regolamento Regionale;
 - Le attività di nails ed onicotecnica.
3. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
 - tecniche manuali;
 - con l'utilizzazione delle attrezzature indicate nell'Allegato A del Regolamento Regionale n° 47/2007 ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
 - con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n° 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n° 39.
4. Non rientrano nell'attività di estetista le attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.
5. E' vietata la redazione e prescrizione di diete.
6. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista deve essere provvisto di apposito titolo abilitante.
7. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
8. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.
9. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:
 - di tenere, presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo autorizzatorio all'attività nonché eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti;
 - di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

10. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.
11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità CE e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico presenti nell'esercizio.

Art. 15

Requisiti per l'abilitazione all'attività

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:
 - a. il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L. 575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - b. il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c. la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
 - d. il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Art.16

Disposizioni particolari

1. Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di trattamento sul corpo, limitatamente ai servizi di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni allo stesso finalizzate, possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento.
2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute non di malattie infettive diffuse; devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e utilizzando strumenti monouso o dedicati esclusivamente a tale attività.

3. Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio sanitarie è subordinato al consenso espresso dal Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riferimento alla esclusione di malattie infettive diffusive.
4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Titolo IV

ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 17

Definizione dell'attività di tatuaggio e piercing e modalità di svolgimento

1. Le attività di piercing e tatuaggio sono definite dalla L.R. n° 28/2004 e dal relativo regolamento di attuazione ed in particolare:
 - Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili o perenni.
 - Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
2. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.
3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori dei locali autorizzati.
4. Prima dell'effettuazione di tatuaggi e/o piercing il titolare dell'attività, ai sensi dell'art. 4 della LR 28/2004 e dell'art. 81 Reg. Reg.le n° 47/2007, è tenuto ad informare il cliente sui rischi e sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento, nonché a consegnare apposita modulistica da restituire firmata, quale consenso all'esecuzione del tatuaggio e/o piercing. Nel caso di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici, il consenso deve essere tassativamente espresso dal genitore o dal tutore.
5. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di tatuaggi e/o piercing deve essere provvisto di apposito titolo abilitante.
6. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - di tenere, presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo autorizzatorio all'attività nonché eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti;
 - di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.
9. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, delle

apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso, nonché la documentazione prevista inerente lo smaltimento dei rifiuti ed i moduli relativi al consenso informato.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING

Art.18

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni dei locali ed il subingresso, anche di unità locali, sono effettuati previa dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentarsi presso il Comune dove ha sede l'attività.
2. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato e deve essere comunicato al Comune allegando planimetria descrittiva in scala 1:100 degli stessi.
3. La denuncia di inizio attività deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - sede dell'impresa;
 - autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa e/o del personale ai sensi della L.R. n° 28/2004;
 - autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane;
 - ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
 - dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico – sanitari;
 - dichiarazione di conformità urbanistico – edilizia ;
 - indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività oggetto del presente regolamento.
5. Alla D.I.A dovrà essere allegata: planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature e degli arredi, descrizione delle attività che si intendono svolgere.
6. La denuncia di inizio attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è dichiarata irricevibile ed è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

Art. 19

Variazioni soggettive e subingresso

1. Le variazioni del legale rappresentante e/o della denominazione o ragione sociale dell'attività sono soggetti a comunicazione al Comune e non implicano la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività e di essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento della

stessa. La comunicazione di subingresso, da presentarsi di norma prima dell'inizio dell'attività è comunque effettuata:

- Entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - Entro un anno dalla morte del titolare.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.

Art. 20 **Cessazione**

1. La cessazione dell'attività di estetista, tatuaggio e piercing è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

Art. 21 **Requisiti strutturali ed igienico sanitari per lo svolgimento delle attività**

1. I requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico – sanitari per lo svolgimento delle attività di estetica sono indicati nel Titolo I del Regolamento Regionale n° 47/2007;
2. I requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico – sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing sono indicati nel Titolo II del Regolamento Regionale n° 47/2007

Titolo VI *DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI TITOLI*

Art. 22 **Controlli e sanzioni**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n° 689 e dalla normativa regionale in materia.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 23

Provvedimenti inibitori delle attività

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a sessanta giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.

Art. 24

Decadenza e revoca dei titoli abilitativi alle attività

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
 - per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
 - i. grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - ii. demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - iii. per sfratto non dovuto a morosità;
2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.
3. E' disposta la revoca del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. I requisiti strutturali richiamati dal titolo II del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazione dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli esercizi di estetista, tatuaggio e piercing dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività nonché dotarsi delle attrezzature di cui alla normativa vigente entro i termini indicati negli articoli 102 e 104 del Reg.to Reg.le n° 47/2007.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

4. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.
5. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al previgente regolamento.